



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 666 / 2026
del 06/10/2026

Servizio AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI SCARTO PRELIMINARE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE A IDC - INDICOM DOCUMENT CARE S.P.A. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Albano Sant'Alessandro conserva nei propri archivi di deposito la documentazione relativa agli affari e ai procedimenti conclusi, per la quale occorre procedere periodicamente alla verifica dei termini di conservazione e all'individuazione della documentazione suscettibile di scarto, nel rispetto della disciplina archivistica vigente;

DATO ATTO che l'ultimo intervento archivistico organico sull'archivio comunale risale all'affidamento disposto in favore di Archimedia società cooperativa a responsabilità limitata con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 1994;

RILEVATO, pertanto, che da tale intervento, concluso nel 1998, non risultano eseguite ulteriori operazioni organiche di ricognizione, selezione, riordino e predisposizione di proposte di scarto dell'archivio di deposito, ferma restando l'ordinaria attività di gestione, consultazione e versamento della documentazione svolta dagli uffici comunali;

CONSIDERATO che il protrarsi nel tempo dell'assenza di interventi archivistici organici ha determinato la necessità di procedere alla ricognizione della documentazione conservata nell'archivio di deposito, alla verifica dei termini di conservazione e all'individuazione delle unità archivistiche suscettibili di scarto, al fine di assicurare una corretta gestione

documentale e recuperare spazi utili alla conservazione della documentazione soggetta a conservazione;

RICHIAMATO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e in particolare:

- l'articolo 10, comma 2, lettera b), ai sensi del quale sono beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
- l'articolo 20, commi 1 e 2, che vieta la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei beni culturali e dispone che gli archivi pubblici non possano essere smembrati;
- l'articolo 21, comma 1, lettera d), che subordina ad autorizzazione ministeriale lo scarto dei documenti degli archivi pubblici;
- l'articolo 30, commi 1 e 4, che pone a carico degli enti pubblici territoriali l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di propria appartenenza, nonché di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli;

DATO ATTO che, all'esito della ricognizione delle professionalità presenti nella dotazione organica dell'Ente, non risultano dipendenti in possesso di una specifica qualificazione professionale in materia archivistica adeguata allo svolgimento delle attività specialistiche richieste dal capitolato, consistenti nella ricognizione e selezione della documentazione, nella verifica dei tempi di conservazione, nella predisposizione dell'elenco di scarto e nell'interlocuzione tecnica con la competente Soprintendenza archivistica e bibliografica;

RILEVATO che le predette operazioni, per la natura dei beni interessati e per gli effetti conseguenti alla proposta di scarto, richiedono competenze specialistiche non riconducibili alle ordinarie attività amministrative e di gestione documentale svolte dal personale comunale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Ente non dispone al proprio interno delle professionalità specialistiche necessarie per eseguire direttamente il servizio e che si rende necessario acquisire all'esterno una prestazione archivistica qualificata, mediante affidamento di un appalto di servizi nel rispetto del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO che il ricorso all'operatore economico esterno non comporta l'esternalizzazione delle funzioni istituzionali e decisorie del Comune in materia di gestione e tutela dell'archivio, che restano in capo all'Ente, ma riguarda esclusivamente l'esecuzione delle attività tecniche e materiali necessarie alla predisposizione della proposta preliminare di scarto;

PRECISATO, altresì, che la valutazione finale della proposta, la trasmissione alla competente Soprintendenza, la decisione in ordine ai successivi adempimenti e l'eventuale ordine di eliminazione della documentazione, successivo all'autorizzazione, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

RILEVATA la necessità di affidare a un operatore economico specializzato il servizio di ricognizione della documentazione conservata nell'archivio di deposito comunale e di redazione della proposta preliminare di scarto, da sottoporre alla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia;

DATO ATTO che il servizio oggetto dell'affidamento è identificato dal codice CPV 92510000-9 - Servizi di biblioteche e archivi;

PRECISATO che il servizio non comprende la materiale distruzione dei documenti e che nessun documento potrà essere eliminato prima dell'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 42/2004 e del successivo ordine del Comune;

PRECISATO che il presente affidamento è limitato alla predisposizione della proposta preliminare di scarto e non costituisce frazionamento di un affidamento unitario, in quanto ulteriori attività potranno essere eventualmente valutate soltanto all'esito dell'autorizzazione della competente Soprintendenza e sulla base delle future esigenze dell'Ente;

VISTO il capitolato tecnico-prestazionale, che disciplina le prestazioni richieste, i tempi e le condizioni di esecuzione del servizio, quantificando in euro 6.000,00, oltre IVA al 22%, l'importo del servizio principale e in euro 7.200,00, oltre IVA al 22%, il valore massimo stimato comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo;

DATO ATTO che l'importo contrattuale iniziale è pari a euro 6.000,00, oltre IVA al 22% pari a euro 1.320,00, per complessivi euro 7.320,00;

RICHIAMATO l'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, qualora nei documenti iniziali sia stabilita la relativa facoltà, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, alle condizioni originariamente previste;

RICHIAMATO ALTRESÌ il parere del Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4199 del 21 aprile 2026, secondo il quale l'istituto del quinto d'obbligo previsto dall'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è applicabile anche agli affidamenti diretti, purché la relativa facoltà sia espressamente prevista negli atti propedeutici dell'affidamento;

RILEVATO che il medesimo parere precisa che, qualora la stazione appaltante preveda il possibile ricorso al quinto d'obbligo, il relativo valore deve essere computato nel valore stimato della procedura ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO pertanto, che il valore massimo stimato dell'appalto è pari a euro 7.200,00, oltre IVA al 22%, fermo restando che l'importo oggetto del presente impegno di spesa è limitato al servizio principale, pari a euro 6.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 7.320,00;

PRECISATO che la previsione del quinto d'obbligo contenuta negli atti iniziali non comporta il suo automatico esercizio, non attribuisce all'affidatario alcun diritto all'esecuzione di prestazioni ulteriori e non determina, con il presente provvedimento, alcun impegno di spesa sulla relativa quota;

DATO ATTO che il valore del servizio è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di servizi e forniture;

ACCERTATO che, in relazione all'importo, alla localizzazione del servizio e alle sue caratteristiche operative, non sussiste un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa;

DATO ATTO che, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sintel, è stato acquisito il CIG **BD34B5BAE4** ed è stata assicurata la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla disciplina vigente;

DATO ATTO che la procedura è stata gestita mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sintel, in conformità agli articoli 19, comma 1, 21, comma 1, e 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, che definisce l'affidamento diretto come affidamento senza procedura di gara, nel quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici;

VISTO il preventivo presentato da IDC - Indicom Document Care S.p.A., con sede legale in Milano, via Antonio Carnevali n. 39, codice fiscale e partita IVA 12187220962, che quantifica il corrispettivo richiesto in euro 6.000,00, oltre IVA al 22% pari a euro 1.320,00, per complessivi euro 7.320,00, e indica in euro 450,00 i costi della manodopera e in euro 100,00 gli oneri aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO che la procedura di affidamento è stata svolta mediante la piattaforma telematica certificata Sintel nei confronti di IDC - Indicom Document Care S.p.A., operatore economico presente e abilitato sulla piattaforma e che la società non ha in precedenza svolto servizi per il Comune di Albano Sant'Alessandro;

DATO ATTO che il preventivo contempla l'avvio del servizio entro trenta giorni dall'affidamento e una durata di venti giorni lavorativi dall'effettivo avvio;

DATO ATTO che, ai fini del presente affidamento, sono stati predisposti o acquisiti agli atti i seguenti documenti:

- il capitolato tecnico-prestazionale;
- il documento denominato "Presentazione del preventivo", compilato e sottoscritto dall'operatore economico;
- la scheda tecnica relativa al servizio di scarto preliminare dell'archivio di deposito;
- l'autodichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti per l'affidamento di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- le autodichiarazioni integrative relative alle esperienze pregresse, alla copertura assicurativa, al conflitto di interessi, alla tracciabilità e agli ulteriori obblighi contrattuali;

- l'autodichiarazione relativa ai requisiti professionali dell'archivista incaricato;
- l'atto di designazione di IDC - Indicom Document Care S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che le attività saranno svolte o coordinate da *OMISS/S*, in possesso di laurea in giurisprudenza, diploma di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica e qualifica di archivista di fascia 1 ed iscritto all'Elenco nazionale degli archivisti del Ministero della Cultura;

VERIFICATO che il professionista incaricato risulta regolarmente iscritto nell'Elenco nazionale degli archivisti del Ministero della Cultura;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a euro 40.000,00, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la relativa verifica sarà effettuata secondo le modalità predeterminate dall'Ente, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il principio di rotazione previsto dall'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 risulta rispettato, poiché il precedente intervento archivistico venne affidato ad Archimedia società cooperativa a responsabilità limitata, mediante deliberazione della Giunta comunale n. 48/1994;

PRESO ATTO CHE le ragioni della scelta di Indicom sono le seguenti:

- 1) specifica esperienza dell'operatore nel settore archivistico;
- 2) documentate esperienze pregresse relative a servizi di riordino, inventariazione, censimento ed elaborazione di proposte di scarto archivistico svolti per enti pubblici quali ad esempio i comuni di Olginate, Verzuolo, San Zeno Naviglio, ecc.;
- 3) disponibilità di un professionista in possesso di specifica formazione archivistica e regolarmente iscritto nell'Elenco nazionale degli archivisti del Ministero della Cultura quale archivista di fascia 1, il quale ha dichiarato di operare nel settore archivistico dal 1991;
- 4) rispondenza del preventivo presentato alle prestazioni descritte nel capitolato tecnico-prestazionale e alle esigenze dell'Ente;
- 5) assenza di precedenti affidamenti in favore dell'operatore economico da parte del Comune di Albano Sant'Alessandro e conseguente rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Anac - adunanza del 30 luglio 2024, il quale, con riferimento all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023, conferma il non necessario ricorso a preventive indagini di mercato e la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi;

RILEVATO che il medesimo Vademecum ANAC precisa che, nella fase informale antecedente all'affidamento, il RUP può procedere eventualmente a indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi, oppure anche di un solo preventivo, da valutare discrezionalmente nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Codice;

DATO ATTO che l'acquisizione di una pluralità di preventivi non rappresenta, pertanto, un adempimento obbligatorio per l'affidamento diretto disciplinato dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e che l'Amministrazione può procedere sulla base del preventivo richiesto a un solo operatore, purché l'atto di affidamento espliciti le ragioni della scelta del contraente ed il possesso delle documentate esperienze pregresse idonee;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sezione II, 15 maggio 2025, n. 873, secondo la quale l'affidamento diretto non costituisce una procedura di gara propriamente comparativa ed è caratterizzato da semplificazione e assenza di rigida procedimentalizzazione, sicché la proposta dell'operatore economico non deve essere necessariamente sottoposta a un confronto comparativo strutturato con quelle di altri operatori, ferma restando la necessità di motivare la scelta in termini di ragionevolezza, rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione ed economicità;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, non è stato ritenuto necessario procedere a una preventiva indagine di mercato o all'acquisizione di ulteriori preventivi, tenuto conto:

- del valore massimo stimato dell'appalto, pari a euro 7.200,00 oltre IVA, ampiamente inferiore alla soglia prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- della natura specialistica delle prestazioni archivistiche;
- della possibilità, espressamente riconosciuta dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e confermata dal Vademecum ANAC approvato il 30 luglio 2024, di procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- delle documentate esperienze pregresse idonee dichiarate dall'operatore economico interpellato;
- del rispetto del principio di rotazione;

RITENUTO, pertanto, in applicazione del principio del risultato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023, di procedere con tempestività all'affidamento senza effettuare una preventiva indagine di mercato e senza richiedere ulteriori preventivi, evitando un aggravamento dell'azione amministrativa non necessario al conseguimento del risultato dell'affidamento;

PRESO ATTO che il responsabile unico del progetto ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 nonché Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è il dipendente Citti Massimiliano;

VISTO l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il presente contratto è stipulato in forma scritta, a pena di nullità mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ed è soggetto ad imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso ex art. 24 della Tariffa, Allegato A, del d.P.R. n. 642/1972;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri eventuali partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- Il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/2018 (Privacy);

- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Antimafia);
- Lo Statuto del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albano S.A.; nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

ATTESO che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI APPROVARE il capitolato tecnico-prestazionale relativo al servizio di redazione della proposta di scarto preliminare dell'archivio di deposito comunale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO del preventivo e della scheda tecnica presentati da IDC - Indicom Document Care S.p.A., nonché delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa e professionale acquisite agli atti;

DI AFFIDARE ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, mediante la piattaforma Sintel, il servizio di redazione della proposta di scarto preliminare dell'archivio di deposito comunale a IDC - Indicom Document Care S.p.A., con sede legale in Milano, via Antonio Carnevali n. 39, codice fiscale e partita IVA 12187220962, per il corrispettivo di euro 6.000,00, oltre IVA al 22% pari a euro 1.320,00, per complessivi **euro 7.320,00**;

DI PRECISARE che l'importo oggetto del presente affidamento e del relativo impegno di spesa è limitato a euro 6.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 7.320,00, e che con il presente provvedimento non viene assunto alcun impegno di spesa per la quota riferita all'eventuale quinto d'obbligo;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **euro 7.320,00**, IVA al 22% compresa, sul capitolo 102, codice di bilancio 1.03.02.13.999, del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, a favore di IDC - Indicom Document Care S.p.A.;

Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa medesimo e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di prendere atto del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);

Di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147Bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del D.L. 19/2026 nel termine di 120 gg. entrambi i termini sono decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge;

Albano S.A., 06/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)